SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

88G0532

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 610.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Busto Arsizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Busto Arsizio una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto agli uffici turistici (triennale)	2
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	3
addetto alla contabilità d'azienda (triennale)	3

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
analista contabile	1
operatore turistico	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue estere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; dattilografia e tecnica della duplicazione; storia dell'arte e folklore; conversazione lingua estera; legislazione turistica; psicologia, pubbliche relazioni, propaganda e pubblicità; tecnica turistica d'ufficio e d'agenzia; merceologia; lingua e lettere italiane; storia; economia politica e scienze delle finanze; diritto e legislazione sociale e alberghiera; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità generali e speciali; controllo budgetario; informatica e statistica generale; macchine contabili ed esercitazioni; economia politica e turistica; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione tecnica aziendale e statistica; storia dell'arte e folklore; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.501.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Busto Arsizio ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 324

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI BUSTO ARSIZIO

Due sezioni addetto agli uffici turistici (triennali)
Tre sezioni addetto alla segreteria d'azienda (triennale)
Tre sezioni addetto alla contabilità d'azienda (triennale)
Un corso post-qualifica - analista contabile
Un corso post-qualifica - operatore turistico

per complessive ventotto classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	36
3) Insegnanti tecnico-pratici	11
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	7
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	11

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive cinquantasei ore settimanali.

9) Insegnanti tecnico-pratici (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0555

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 ottobre 1988.

Disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neolaureati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, recante: «Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria», che prevede, tra l'altro, l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto l'art. 5-*bis* della citata legge che demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, la emanazione di disposizioni tecniche conformi alla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Ritenuto di dover, in attesa del formale recepimento della sopra riportata direttiva, provvedere ai sensi della menzionata normativa dettando disposizioni tecniche per l'articolazione della formazione specifica in medicina generale, per i criteri di valutazione dei candidati ai fini delle assegnazioni delle borse di studio, nonché per i criteri relativi alla valutazione dell'attività svolta a compimento del tirocinio teorico-pratico;

Decreta:

Art. 1.

1. L'erogazione delle borse di studio previste dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, è subordinata allo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico di due anni per la formazione specifica in medicina generale articolato come segue:

a) un totale di settecentottanta ore di medicina clinica e medicina di laboratorio, articolate in sei mesi, da svolgersi presso istituti clinici universitari, strutture pubbliche ospedaliere, individuati a tale scopo dalla regione; il periodo deve comprendere un'attività clinica guidata ed un'attività didattica con seminari sui seguenti argomenti: metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza; oncologia medica, geriatria e patologia clinica;

b) un totale di trecentonovanta ore in chirurgia generale, articolate in tre mesi, da svolgersi sempre presso le strutture indicate alla lettera *a)* comprendenti: attività clinica guidata ed attività didattica seminariale su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;

c) un totale di trecentonovanta ore in pediatria, articolate in tre mesi, da svolgersi sempre nelle strutture indicate alla lettera *a)* comprendenti: attività clinica guidata ad attività didattica seminariale di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;

d) un totale di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da svolgersi presso un medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare, ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati disponibili all'uopo, il predetto periodo di formazione potrà svolgersi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera *e)*;

e) un totale di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da svolgersi presso strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio comprendenti attività pratica guidata presso consultori, ambulatori e laboratori, attività didattica seminariale su medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi.

2. Durante tutto il periodo di svolgimento del tirocinio teorico-pratico verrà organizzata attività didattica seminariale relativa a legislazione ed organizzazione sanitaria, deontologia ed etica professionale, medicina legale, problemi della famiglia, dell'età evolutiva, della prescrizione dei farmaci e delle indagini paracliniche, economia e statistica sanitaria, politiche socio sanitarie di piano, informatica e telematica.

Art. 2.

1. Il tirocinio di cui all'art. 1 comporta un impegno del medico a tempo pieno con l'obbligo della frequenza alle attività di formazione didattiche e professionalizzanti e non determina alcun rapporto di impiego o di lavoro autonomo né con le strutture sanitarie, né con i titolari degli studi medici.

2. In ciascuna struttura di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)* dell'art. 1, che è obbligata allo svolgimento delle relative attività di formazione, la responsabilità dell'organizzazione del corso spetta rispettivamente al direttore o dirigente sanitario o al titolare dell'istituzione universitaria presso la quale si svolge il tirocinio.

3. Il tirocinio è organizzato sulla base delle indicazioni di carattere generale fornite da un apposito ufficio del Ministero della sanità che si avvale, attraverso apposite convenzioni, di apporti collaborativi di organismi qualificati nel settore della formazione, ed è svolto, su base provinciale, con il coordinamento di una commissione presieduta dal Presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri o da un suo delegato e composta da un medico dei ruoli del Servizio sanitario nazionale con posizione funzionale apicale e da un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e da due docenti universitari delle facoltà di medicina designati dal Consiglio universitario nazionale e prescelti possibilmente fra quelli appartenenti alle facoltà con sede nella rispettiva regione. Il Consiglio universitario nazionale deve indicare i nominativi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale i docenti saranno designati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità.

4. La commissione di cui al comma precedente, che ha la responsabilità di vigilare sul corretto svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e sull'organizzazione del corso di cui al precedente comma 2, è formalmente costituita con provvedimento dell'assessore alla sanità.

5. L'attività di coordinamento a livello regionale è svolta dall'assessore alla sanità.

Art. 3.

1. Al termine di ciascuno dei cinque periodi di formazione pratica e teorica di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, il sanitario responsabile della struttura in cui ha avuto luogo il tirocinio ed il titolare dell'ambulatorio medico convenzionato rilasciano al tirocinante un attestato di frequenza del ciclo di tirocinio esprimendo un giudizio sull'attività svolta e sul livello di apprendimento conseguito espresso in decimi.

2. A conclusione del biennio e sulla base delle risultanze dei periodi di tirocinio, il presidente dell'ordine, in qualità di coordinatore provinciale, rilascia l'attestato di compiuto tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale.

3. L'attestato recherà un punteggio indicante il livello di apprendimento conseguito espresso in cinquantesimi, corrispondente alla somma delle valutazioni di cui all'art. 3, primo comma.

4. Ove la votazione fosse inferiore a 30/50 ovvero qualora risultasse una frequenza inferiore del 20% a quella indicata all'art. 1, verrà data valutazione negativa del tirocinio compiuto.

5. Comunicazione dell'avvenuto rilascio deve essere inviata all'assessore alla sanità competente.

Art. 4.

1. I medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale che intendono svolgere le funzioni di tutore per la formazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 1 debbono rivolgere la domanda corredata di *curriculum* all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza; nella domanda deve, altresì, essere riportata l'indicazione del numero degli assistiti in carico, degli anni di attività svolti quale medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e della ubicazione e strutturazione dello studio, delle attrezzature e dell'eventuale personale non medico disponibile.

2. La scelta dei tutori è effettuata dalla commissione di coordinamento di cui al terzo comma dell'art. 2; il relativo provvedimento di incarico è emanato dall'assessore competente.

3. Ogni tutore non può seguire più di due tirocinanti per volta.

4. La funzione di tutore è gratuita.

Art. 5.

Le settemilacinquecento borse di studio biennali per medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale sono ripartite come segue in proporzione al numero degli iscritti all'ordine negli ultimi cinque anni e con la riserva del 45% delle borse di studio alle regioni meridionali ed insulari:

Valle d'Aosta:
Aosta 7

Piemonte:
Alessandria . . . 39
Asti 12
Cuneo 41
Novara 46
Torino 225
Vercelli 29

Lombardia:
Bergamo. 71
Brescia. 92
Como 66
Cremona. 29
Mantova. 27
Milano. 484
Pavia. 75
Sondrio 16
Varese 81

Liguria:
Genova 145
Imperia 18
La Spezia 27
Savona. 26

Provincia autonoma di Trento 46

Provincia autonoma di Bolzano. . . . 40

Veneto:
Belluno 17
Padova. 108
Rovigo. 24
Treviso. 53
Venezia 79
Verona. 79
Vicenza 53

Emilia-Romagna:

Bologna	160
Ferrara	44
Forlì	69
Modena	62
Parma	55
Piacenza	25
Ravenna	38
Reggio Emilia	31

Friuli-Venezia Giulia:

Gorizia	13
Pordenone	23
Trieste	32
Udine	45

Umbria:

Perugia	82
Terni	29

Toscana:

Arezzo	32
Firenze	142
Grosseto	22
Livorno	39
Lucca	46
Massa Carrara	33
Pisa	60
Pistoia	23
Siena	39

Lazio:

Frosinone	47
Latina	48
Rieti	14
Roma	636
Viterbo	21

Marche:

Ancona	50
Ascoli Piceno	42
Macerata	33
Pesaro	35

Molise:

Campobasso	43
Isernia	16

Abruzzo:

Chieti	73
L'Aquila	52
Pescara	65
Teramo	41

Campania:

Avellino	60
Benevento	43
Caserta	106
Napoli	463
Salerno	155

Puglia:

Bari	193
Brindisi	50
Foggia	111
Lecce	124
Taranto	68

Basilicata:

Matera	31
Potenza	50

Calabria:

Catanzaro	154
Cosenza	141
Reggio Calabria	142

Sicilia:

Agrigento	79
Caltanissetta	45
Catania	205
Enna	34
Messina	140
Palermo	229
Ragusa	42
Siracusa	73
Trapani	67

Sardegna:

Cagliari	138
Nuoro	41
Oristano	21
Sassari	80

Art. 6.

1. Le borse di studio biennali per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico, di cui ai precedenti articoli, sono assegnate, su base provinciale, ai laureati in medicina e chirurgia negli ultimi cinque anni accademici, iscritti al relativo ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, secondo una graduatoria formulata in base al voto di laurea ed al voto dell'esame di Stato.

2. In caso di parità di punteggio la borsa di studio verrà assegnata a chi ha maggiore anzianità di laurea ed in subordine a chi ha maggiore età.

3. Le domande, redatte in carta semplice, per l'assegnazione delle borse di studio devono essere presentate all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia nella quale l'interessato è iscritto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1.

4. Nella domanda deve essere dichiarato, a pena di esclusione dalla graduatoria, di non avere rapporti di dipendenza pubblici o privati e di non avere alcun rapporto convenzionale, continuativo e coordinato con amministrazioni pubbliche o private, di aver conseguito la laurea e l'abilitazione professionale con l'indicazione dei relativi punteggi.

5. L'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia, formulata la graduatoria ed individuati gli aventi diritto in conformità al numero prefissato all'art. 5 del presente decreto, comunica i nominativi alla regione la quale, con apposito decreto, delibera l'attribuzione della borsa di studio che viene erogata secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'art. 8.

Art. 7.

1. A beneficio degli assegnatari delle borse di studio è stipulata dalla regione apposita assicurazione per i rischi professionali e per gli infortuni connessi alla frequenza al tirocinio con istituto a carattere nazionale.

2. Il relativo onere è a carico del Ministero della sanità che provvede a rimborsare con i fondi stanziati nel cap. 1538 della tab. 19.

3. Ogni altro onere connesso con la formazione, ivi compresi i compensi ai docenti dei seminari, è parimenti anticipato dalla regione e rimborsato successivamente dal Ministero, su presentazione di documentato rendiconto con imputazione della spesa al succitato cap. 1538.

4. Complessivamente gli oneri di cui ai commi 1 e 3 devono essere contenuti nei limiti dello stanziamento del cap. 1538; a tal fine sarà preventivamente elaborato d'intesa con le regioni un apposito piano finanziario che tenga conto delle esigenze e del numero di borse di studio da assegnare.

Art. 8.

1. Con successivo decreto il Ministro della sanità determina l'importo dell'indennità di studio mensile di cui al comma 2 dell'art. 5-*bis* della legge 8 aprile 1988, n. 109, provvede ad emanare il bando nazionale di concorso per l'assegnazione delle borse di studio, prevedendo i documenti che gli interessati dovranno presentare alla regione dopo l'utile inserimento in graduatoria ed a

determinare il contributo per la copertura delle spese di organizzazione sostenute dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri nonché di quelle relative all'eventuale apporto collaborativo di altri qualificati organismi nel settore della formazione, a tal fine individuati con decreti ministeriali.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1988
Registro n. 9, foglio n. 392

88A4497

DECRETO 27 ottobre 1988.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1987, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1988 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Secifarma di Milano con la quale ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse, la ditta Secifarma, con sede in via G.B. Grassi, 97, Milano, è autorizzata a produrre ed esportare, nel corso dell'anno 1988, la seguente sostanza:

destropropossifene base kg 1.500.

Roma, addì 27 ottobre 1988

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

88A4496

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 1988, n. 481.

Modalità per l'esecuzione di rimborsi mediante procedura automatizzata dell'imposta separata sul reddito delle persone fisiche derivante dalla riliquidazione delle indennità di fine rapporto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 settembre 1985, n. 482, concernente, fra l'altro, norme modificative del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto;

Considerato che l'art. 4, comma quinto, della citata legge prevede che ai rimborsi scaturenti dalla riliquidazione dell'imposta IRPEF a tassazione separata dovuta sulle indennità di fine rapporto, richiesta con istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 26 novembre 1985, deve provvedersi tramite la procedura automatizzata prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Tenuto conto che, per la determinazione delle modalità per l'esecuzione dei rimborsi mediante la procedura predetta, occorre procedere, a norma dell'ultimo comma del citato art. 42-*bis*, all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di riliquidazione dell'imposta sulle indennità di fine rapporto e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, così come sostituita dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482, effettuata a seguito dell'esame delle istanze redatte su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1985, provvedono alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 4 della citata legge n. 482, secondo le modalità di cui all'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante la formazione di apposite liste di rimborso.

Le liste di rimborso di cui al comma precedente sono distinte per anno d'imposta e per comune e contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione dell'istanza originante la riliquidazione dell'imposta e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Nella formazione delle liste di rimborso, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli risultanti dalla riliquidazione effettuata sulla base della dichiarazione dei redditi e di tutta la documentazione occorrente.

Gli originali delle liste di rimborso sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce e sono inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri.

Art. 2.

Sulla base delle liste di rimborso di cui all'art. 1, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata.

Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di trattamento delle istanze presentate ai fini della riliquidazione dell'imposta sulle indennità di fine rapporto, nonché dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in possesso dell'anagrafe tributaria e degli altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio.

I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio, cognome, nome, luogo e data di nascita del contribuente nonché l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione dell'istanza originante la riliquidazione dell'imposta, della lista in cui esso è riportato e dell'importo da rimborsare.

L'ammontare degli interessi calcolati dal centro informativo per ciascun semestre solare sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 7, secondo comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 e dell'art. 7, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e corrisposti secondo l'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato.

I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato per ciascuna partita del numero di vaglia cambiario di cui al successivo art. 6.

Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio o centro di servizio delle imposte dirette, l'anno di percezione delle indennità, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere nonché il numero delle partite comprese nell'elenco.

Gli elenchi così redatti, ciascun foglio dei quali è contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che cura la predisposizione di una ulteriore copia da distribuire agli uffici interessati.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata.

Art. 4.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ricevuti gli elenchi di rimborso, controlla la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste contenute negli elenchi stessi, nonché l'esattezza del computo degli interessi; eseguiti tali controlli gli elenchi sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce.

In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento.

Sulla base di apposito decreto del Ministro delle finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette l'impegno della spesa relativa alla parte sorte, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi calcolata dal centro informativo ed il numero delle partite da rimborsare nonché il contemporaneo pagamento autorizzando la emissione dei relativi titoli, la Direzione generale delle imposte dirette forma ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del quarto comma dell'art. 42-*bis* e del secondo comma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5.

La ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto ministeriale e gli ordinativi di pagamento, procede ai controlli previsti nell'art. 6 della

legge 31 maggio 1977, n. 247, e, effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette gli ordinativi stessi alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza.

Art. 6.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi ricevuti mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

A tal fine provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo dell'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 del presente decreto.

Procede quindi alla stampa dei vaglia cambiari di cui al primo comma, nei termini di cui all'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, riportandovi altresì luogo e data di nascita del beneficiario.

Ciascun vaglia non può essere di taglio superiore a dieci milioni di lire.

Alla spedizione dei vaglia provvede direttamente la sezione con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, accludendo nella stessa busta un modulo che riporta cognome, nome e indirizzo del beneficiario nonché l'indicazione della causale del rimborso con riferimento all'anno di percezione delle indennità per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale la partita risulta inclusa, il dettaglio dell'importo del vaglia ed il numero di codice fiscale del contribuente nonché eventuali altre informazioni attinenti al rimborso. Dell'avvenuta spedizione la sezione darà notizia al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette mediante apposita comunicazione.

Qualora la sezione rilevi nell'ordinativo errori e inesattezze che ne comportano la modificazione, lo restituisce all'amministrazione emittente secondo la vigente normativa.

Art. 7.

I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore è riversato al capo X sul cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato.

Le relative quietanze cumulative sono periodicamente trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici e ai centri di servizio delle imposte dirette per consentire l'annotazione del mancato rimborso.

In caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei dati anagrafici, il contribuente può rivolgersi all'ufficio delle imposte dirette competente al trattamento dell'istanza da cui origina il rimborso, ovvero all'ufficio delle imposte dirette competente per territorio nel caso di riliquidazione operata dal centro di servizio, per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica per tutte le istanze di riliquidazione dell'imposta sulle indennità di fine rapporto e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sostituita dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 19 settembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 4, comma quinto, della legge n. 482/1985 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita) prevede che: «La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi».

— Il D.M. 26 novembre 1985, concernente l'approvazione del modello di istanze per la riliquidazione della imposta relativa alle indennità e alle altre somme percepite in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro subordinato, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985.

— L'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, concernente l'esecuzione d'ufficio dei rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche tramite procedura automatizzata, è stato introdotto dall'art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247, successivamente modificato dall'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31. Se ne trascrive il testo:

«Art. 42-*bis* (*Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata*). — Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborsi e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-*bis*. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalità ed il domicilio fiscale; nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000 [ora L. 20.000, *n.d.r.*].

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12, lettera *e)*, del D.P.R. n. 597/1973, concernente i redditi soggetti a tassazione separata, così come modificato dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482, è il seguente:

«L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa:

(*Omissis*).

e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile».

— Per il D.M. 26 novembre 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo del quinto comma dell'art. 4 della legge n. 482/1985 è riportato nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il secondo comma dell'art. 7 della legge n. 482/1985 prevede che: «Sulle somme rimborsate a seguito della riliquidazione dell'imposta decorrono gli interessi, nella misura del 6 per cento per ciascun semestre solare, dal 1° gennaio 1986 fino alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo è emesso».

— L'art. 7, comma 3, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) stabilisce che: «Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento».

— L'art. 44-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, concernente l'esecuzione d'ufficio dei rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche tramite procedura automatizzata, è stato introdotto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1977, n. 247, successivamente modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 31. Se ne trascrive il testo:

«Art. 44-*bis* (*Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata*). — Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-*bis*, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-*bis*, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-*bis*. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinamento per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-*bis*, quarto comma.

Gli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta e quelli corrispondenti per il pagamento degli interessi sono estinguibili a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui gli ordinativi stessi sono stati emessi».

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 247/1977 è il seguente:

«Art. 6. — La ragioneria centrale del Ministero delle finanze, prima di trasmettere gli ordinativi diretti collettivi di cui agli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza, verifica la esatta imputazione della spesa, l'esistenza delle disponibilità di stanziamento nonché la corrispondenza fra gli importi complessivi indicati negli elenchi, rispettivamente per rimborso d'imposta e per interessi, e l'importo del relativo ordinativo».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 247/1977 è il seguente:

«Art. 5. — All'emissione dei vaglia cambiari di cui agli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla presente legge, la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria di cui al precedente articolo provvede entro sei mesi dalla data di emissione degli ordinativi. Gli ordinativi emessi e per i quali non sia possibile l'estinzione totale entro la chiusura dell'esercizio finanziario devono essere trasportati al nuovo esercizio per l'intero importo, rimanendone esclusa l'estinzione parziale.

I vaglia cambiari restituiti alla predetta sezione di tesoreria provinciale a causa di mancato recapito o per qualsiasi altra ragione vengono estinti dalla sezione medesima e il relativo controvalore viene versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono disciplinati i rapporti relativi all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia cambiari emessi ai sensi della presente legge».

— Per il testo dell'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

Per il testo della lettera *e)* dell'art. 12 del D.P.R. n. 597/1973 si veda nelle note alle premesse.

88G0531

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° novembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° novembre 1988, al prezzo di emissione di lire 99,10 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile al 1° maggio 1989, è pari al 6,25 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1989 e l'ultima il 1° novembre 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Ar. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 novembre 1988 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a

partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 30 novembre 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1989 al 1993, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1988
Registro n. 47 Tesoro, foglio n. 278

88A4495

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 novembre 1988.

Rettifica ai decreti ministeriali 29 novembre 1986 e 10 giugno 1987 riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoventuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centottantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Firenze;

vennero dichiarate estinte centottantasei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1987, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo diocesano rettifica la denominazione e la sede di talune parrocchie e chiese parrocchiali nonché alcuni rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 29 novembre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 4, 34, 65, 70, 82, 103, 113, 137, 147, 149, 168, 170, 174, 228, 232, 242, 251, 255, 261, 286, 291, 300, 301, 319, 320 e 321 è la seguente:

4. Comune di Firenze, parrocchia di S. Antonino a Bellariva, piazza G. Rosadi, 2, 50136 Firenze.

34. Comune di Firenze, parrocchia di S. Margherita e S. Maria de' Ricci a Firenze, via S. Margherita, 2, 50122 Firenze.

65. Comune di Firenze, parrocchia di S. Cristofano a Novoli, via Allori, 108, 50121 Firenze.

70. Comune di Firenze, parrocchia di S. Piero in Palco, piazza Elia Card. Dalla Costa, 17, 50126 Firenze.

82. Comune di Firenze, parrocchia di S. Stefano in Pane a Rifredi, via delle Panche, 32, 50141 Firenze.

103. Comune di Firenze, parrocchia dei Santi Antonio e Margherita nell'Istituto ortopedico toscano, viale Michelangiolo, 41, 50125 Firenze.

113. Comune di Greve, parrocchia di S. Cristina a Pancole e S. Ilario a Pitigliolo, 50027 Strada in Chianti.

137. Comune di Barberino di Mugello, parrocchia di S. Giovanni Battista al Lago, 50030 Cafaggiolo.

147. Comune di Borgo S. Lorenzo, parrocchia di S. Paolo a Razzuolo, 50030 Ronta.

149. Comune di Borgo S. Lorenzo, parrocchia di S. Cresci e Sacra Famiglia a Sagginale, 50032 Borgo S. Lorenzo.

168. Comune di Castelfiorentino, parrocchia di Maria SS. Madre di Dio a Cambiano-Sala, via di Cambiano n. 190, 50051 Castelfiorentino.

170. Comune di Empoli, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Fontanella, 50050 Granaiolo.

174. Comune di Dicomano, parrocchia di S. Maria a Dicomano, via della Pieve, 25, 50062 Dicomano.

228. Comune di Montelupo Fiorentino, parrocchia dei Santi Quirico e Lucia all'Ambrogiana, piazza Don Alberto Salvadori, 22, 50056 Montelupo Fiorentino.

232. Comune di Montespertoli, parrocchia di S. Donato a Livizzano e S. Maria a Pulica, 50025 Montespertoli.

242. Comune di Palazzuolo sul Senio, parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato a Misileo, 50035 Palazzuolo sul Senio.

251. Comune di Fiesole, parrocchia delle Sante Caterina e Francesca alle Falle, 50069 Sieci.

255. Comune di San Casciano Val di Pesa, parrocchia di S. Stefano a Campoli, 50024 Mercatale Val di Pesa.

261. Comune di Greve in Chianti, parrocchia di S. Giuseppe artigiano al Passo dei Pecorai, 50020 Passo dei Pecorai.

286. Comune di Scandicci, parrocchia di S. Vincenzo a Torri, via Empolese, 50020 S. Vincenzo a Torri.

291. Comune di Sesto Fiorentino, parrocchia di S. Maria a Morello, via Chiosina, 9, 50019 Sesto Fiorentino.

300. Comune di Signa, parrocchia di S. Angelo a Lecore, piazza S. Angelo 3, 50010 S. Angelo a Lecore.

301. Comune di Signa, parrocchia di S. Pietro a Lecore, piazza Lecore, 2, 50010 S. Angelo a Lecore.

319. Comune di Vinci, parrocchia di S. Bartolomeo a Sovigliana, via Empolese, 89, 50059 Vinci.

320. Comune di Vinci, parrocchia di S. Maria a Spicchio, via della Chiesa, 21, 50059 Vinci.

321. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Giorgio a Cinciano, 53036 Poggibonsi;

nell'elenco a cui all'art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 2, 16, 19, 21, 27, 73, 138, 143 e 186 è la seguente:

2. Comune di Firenze, chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Cecilia al Ponte, piazza S. Stefano, 50122 Firenze.

16. Comune di Barberino di Mugello, chiesa parrocchiale di S. Maria a Campiano, via Nazionale, 19, 50030 Cafaggiolo.

19. Comune di Barberino di Mugello, chiesa parrocchiale di S. Maria a Collebarucci, 50030 Galliano.

21. Comune di Barberino di Mugello, chiesa parrocchiale di S. Niccolò a Latera, 50030 Cavallina.

27. Comune di Barberino di Mugello, chiesa parrocchiale di S. Giovanni a Petroio, 50030 Cafaggiolo.

73. Comune di Firenzuola, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo a Peglio, 50030 Pietramala.

138. Comune di S. Casciano Val di Pesa, chiesa parrocchiale di S. Andrea a Novoli, 50024 Mercatale Val di Pesa.

143. Comune di S. Casciano Val di Pesa, chiesa parrocchiale di Sant'Angelo a Vicolabate, 50024 Mercatale Val di Pesa.

186. Comune di Castel del Rio, chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine del Rosario e S. Dionigi Areopagita a Castel del Rio, via Giugnola, 190, 40022 Castel del Rio;

nell'elenco di cui all'art. 4 i rapporti successori ai numeri d'ordine 2, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 31, 39, 73, 96, 111, 128, 135, 138, 143, 148, 151, 152 e 183 sono rettificati come segue:

2. Comune di Firenze, alla chiesa parrocchiale dei Santi Stefano e Cecilia al Ponte, piazza S. Stefano, 50122 Firenze, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Michele in Orto, via Tavolini, 7, 50122 Firenze.

16. Comune di Barberino di Mugello, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Campiano, via Nazionale, 19, 50030 Cafaggiolo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista al Lago, 50030 Cafaggiolo.

18. Comune di Barberino di Mugello, alla chiesa parrocchiale di S. Michele a Cintoia, 50031 Barberino di Mugello, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista al Lago, 50030 Cafaggiolo.

19. Comune di Barberino di Mugello, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Collebarucci, 50030 Galliano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista al Lago, 50030 Cafaggiolo.

21. Comune di Barberino di Mugello, alla chiesa parrocchiale di S. Niccolò a Latera, 50030 Cavallina, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Jacopo alla Cavallina, via della Chiesa, 50030 Cavallina.

22. Comune di Barberino di Mugello, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo a Le Croci, 50031 Barberino di Mugello, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista al Lago, 50030 Cafaggiolo.

27. Comune di Barberino di Mugello, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni a Petroio, 50030 Cafaggiolo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista al Lago, 50030 Cafaggiolo.

Comune di Borgo S. Lorenzo, alla chiesa parrocchiale di S. Felicita a Faltona, via Nazionale, 50032 Borgo S. Lorenzo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Donato a Polcanto, 50030 Polcanto.

39. Comune di Borgo S. Lorenzo, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vinculis a Casaglia, 50030 Casaglia, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Paolo a Razzuolo, 50030 Ronta.

73. Comune di Firenzuola, alla chiesa parrocchiale di S. Lorenzo a Peglio, 50030 Pietramala, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Lorenzo a Pietramala, via Canonica, 1, 50030 Pietramala.

96. Comune di Montespertoli, alla chiesa parrocchiale di S. Michele a Polvereto, 50025 Montespertoli, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Bartolomeo a Palazzuolo, 50028 Tavarnelle Val di Pesa.

111. Comune di Palazzuolo sul Senio, alla chiesa parrocchiale di Visitazione della Beata Vergine Maria a Casetta di Tiara, 50035 Palazzuolo sul Senio, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia dei Santi Giustino e Giovanni Battista Decollato a Camaggiore, 50033 Firenzuola.

128. Comune di S. Casciano Val di Pesa, alla chiesa parrocchiale di S. Gaudenzio a Campoli, 50024 Mercatale Val di Pesa, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano a Campoli, 50020 Montefiridolfi.

135. Comune di S. Cascino Val di Pesa, alla parrocchia di S. Maria a Montemacerata, 50024 Mercatale Val di Pesa, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Cristina a Montefiridolfi, 50020 Montefiridolfi.

138. Comune di S. Casciano Val di Pesa, alla chiesa parrocchiale di S. Andrea a Novoli, 50024 Mercatale Val di Pesa, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria a Mercatale, via Gramsci, 4, 50024 Mercatale Val di Pesa.

143. Comune di S. Casciano Val di Pesa, alla chiesa parrocchiale di Sant'Angelo a Vicolabate, 50024 Mercatale Val di Pesa, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giuseppe artigiano al Passo dei Pecorai, 50020 Passo dei Pecorai.

148. Comune di Scandicci, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Marciola, 50020 Marciola, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Vincenzo a Torri, 50020 S. Vincenzo a Torri.

151. Comune di Scandicci, alla chiesa parrocchiale di S. Michele a Torri, 50020 S. Vincenzo a Torri, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Vincenzo a Torri, 50020 S. Vincenzo a Torri.

152. Comune di Scandicci, alla chiesa parrocchiale di S. Niccolò a Torri, 50020 S. Vincenzo a Torri, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Vincenzo a Torri, 50020 S. Vincenzo a Torri.

183. Comune di Vinci, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Petroio, 50059 Vinci, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Bartolomeo a Sovigliana, via Empolese, 89, 50059 Vinci.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 10 giugno 1987 richiamato in premessa:

nell'elenco integrativo delle chiese parrocchiali estinte, l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 65, 70, 82, 103, 113, 148, 228, 249, 254, 255, 280, 293, 294, 312, 313 e 314 è la seguente:

65. Comune di Firenze, chiesa parrocchiale di S. Cristofano a Novoli, via Allori, 108, 50121 Firenze.

70. Comune di Firenze, chiesa parrocchiale di S. Piero in Palcò, piazza Elia Card. Dalla Costa, 17, 50126 Firenze.

82. Comune di Firenze, chiesa parrocchiale di S. Stefano in Pane a Rifredi, via delle Panche, 32, 50141 Firenze.

103. Comune di Firenze, chiesa parrocchiale di Santi Antonio e Margherita nell'Istituto ortopedico toscano, viale Michelangiolo, 41, 50125 Firenze.

113. Comune di Greve, chiesa parrocchiale di S. Cristina a Pancole e S. Ilario a Pitigliolo, 50027 Strada in Chianti.

148. Comune di Borgo S. Lorenzo, chiesa parrocchiale di S. Gresci e Sacra Famiglia a Sagginale, 50032 Borgo S. Lorenzo.

228. Comune di Montespertoli, chiesa parrocchiale di S. Donato a Livizzano, 50056 Montelupo Fiorentino.

249. Comune di S. Casciano Val di Pesa, chiesa parrocchiale di S. Stefano a Campoli, 50024 Mercatale Val di Pesa.

254. Comune di S. Casciano Val di Pesa, chiesa parrocchiale di S. Cristina a Montefiridolfi, via S. Maria a Macerata, 56, 50020 Montefiridolfi.

255. Comune di Greve, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano al Passo dei Pecorai, 50020 Passo dei Pecorai.

280. Comune di Scandicci, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo a Torri, via Empolese, 50020 S. Vincenzo a Torri.

293. Comune di Signa, chiesa parrocchiale di S. Angelo a Lecore, piazza S. Angelo, 3, 50010 S. Angelo a Lecore.

294. Comune di Signa, chiesa parrocchiale di S. Pietro a Lecore, piazza Lecore, 2, 50010 S. Angelo a Lecore.

312. Comune di Vinci, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Sovigliana, via Empolese, 89, 50053 Empoli.

313. Comune di Vinci, chiesa parrocchiale di S. Maria a Spicchio, via della Chiesa, 21, 50053 Empoli.

314. Comune di Poggibonsi, chiesa parrocchiale di S. Giorgio a Cinciano, 53036 Poggibonsi;

nell'elenco integrativo dei rapporti successori, i rapporti successori ai numeri d'ordine 34, 65, 70, 103, 113, 168, 172, 224, 228, 249, 255, 280, 284, 293, 294, 312, 313 e 314 sono rettificati come segue:

34. Comune di Firenze, alla chiesa parrocchiale di S. Margherita e S. Maria de' Ricci a Firenze, via S. Margherita, 2, 50122 Firenze, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Margherita e S. Maria de' Ricci a Firenze, via S. Margherita, 2, 50122 Firenze.

65. Comune di Firenze, alla chiesa parrocchiale di S. Cristofano a Novoli, via Allori, 108, 50121 Firenze, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Cristofano a Novoli, via Allori, 108, 50121 Firenze.

70. Comune di Firenze, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Palco, piazza Elia Card. Dalla Costa, 17, 50126 Firenze, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro in Palco, piazza Elia card. Dalla Costa, 17, 50126 Firenze.

103. Comune di Firenze, alla chiesa parrocchiale di Santi Antonio e Margherita nell'Istituto ortopedico toscano, viale Michelangelo, 41, 50125 Firenze, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di Santi Antonio e Margherita nell'Istituto ortopedico toscano, viale Michelangelo 41, 50125 Firenze.

113. Comune di Greve, alla chiesa parrocchiale di S. Cristina a Pancole e S. Ilario a Pitigliolo, 50027 Strada in Chianti, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Cristina a Pancole e S. Ilario a Pitigliolo, 50027 Strada in Chianti.

168. Comune di Empoli, alla chiesa parrocchiale di S. Matteo a Granaiolo o Sacro Cuore di Gesù a Fontanella, 50050 Granaiolo, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di Sacro Cuore di Gesù a Fontanella, 50050 Granaiolo.

172. Comune di Dicomano, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Dicomano, via della Pieve, 25, 50062 Dicomano, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria a Dicomano, via della Pieve, 25, 50062 Dicomano.

224. Comune di Montelupo Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di Santi Quirico e Lucia all'Ambrogiana, via Don Alberto Salvadori, 50056 Montelupo Fiorentino, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di Santi Quirico e Lucia all'Ambrogiana, via Don Alberto Salvadori, 50056 Montelupo Fiorentino.

228. Comune di Montespertoli, alla chiesa parrocchiale di S. Donato a Livizzano, 50056 Montelupo Fiorentino, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Donato a Livizzano e S. Maria a Pulica, 50056 Montelupo Fiorentino.

249. Comune di S. Casciano Val di Pesa, alla chiesa parrocchiale di S. Stefano a Campoli, 50024 Mercatale Val di Pesa, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano a Campoli, 50024 Mercatale Val di Pesa.

255. Comune di Greve, alla chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano al Passo dei Pecorai, 50020 Passo dei Pecorai, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giuseppe artigiano al Passo dei Pecorai, 50020 Passo dei Pecorai.

280. Comune di Scandicci, alla chiesa parrocchiale di S. Vincenzo a Torri, via Empolese, 50020 S. Vincenzo a Torri, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Vincenzo a Torri, via Empolese, 50020 S. Vincenzo a Torri.

284. Comune di Sesto Fiorentino, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Morello, via Chiosina, 9, 50019 Sesto Fiorentino, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria a Morello, via Chiosina, 9, 50019 Sesto Fiorentino.

293. Comune di Signa, alla chiesa parrocchiale di S. Angelo a Lecore, piazza S. Angelo, 3, 50010 S. Angelo a Lecore, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Angelo a Lecore, piazza S. Angelo, 3, 50010 S. Angelo a Lecore.

294. Comune di Signa, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro a Lecore, piazza Lecore, 2, 50010 S. Angelo a Lecore, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro a Lecore, piazza Lecore, 2, 50010 S. Angelo a Lecore.

312. Comune di Vinci, alla chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Sovigliana, via Empolese, 89, 50053 Empoli, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Bartolomeo a Sovigliana, via Empolese, 89, 50053 Empoli.

313. Comune di Vinci, alla chiesa parrocchiale di S. Maria a Spicchio, via della Chiesa, 21, 50053 Empoli, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria a Spicchio, via della Chiesa, 21, 50053 Empoli.

314. Comune di Poggibonsi, alla chiesa parrocchiale di S. Giorgio a Cinciano, 53036 Poggibonsi, per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giorgio a Cinciano, 53036 Poggibonsi.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: GAVA

88A4459

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 novembre 1988.

Determinazione dell'aliquota prevista dall'art. 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e, in particolare, l'art. 63 che disciplina le modalità della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni di una quota dei rischi assunti dalle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita;

Considerato che i commi 1 e 2 del citato art. 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, attribuiscono alle imprese di assicurazione per il rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione da esse sostenute, il diritto di trattenere sui premi oggetto della cessione la quota rappresentata dai caricamenti, nonché una quota corrispondente ad una aliquota delle riserve tecniche relative alle cessioni di ciascuna impresa;

Considerato che, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 63 occorre provvedere alla determinazione della predetta aliquota delle riserve tecniche, in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le cessioni ad esso effettuate;

Considerato inoltre che il settimo comma del ripetuto art. 63 prevede che la quota stessa, fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 742 del 1986, non può essere fissata per ogni impresa in misura superiore al 28 per cento dei premi annui;

Considerato che la nuova disciplina della cessione legale a norma dell'ottavo comma del medesimo art. 63, trova applicazione per i premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 742 del 1986, e cioè a decorrere dal 1° aprile 1987;

Ritenuto che, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 63, le citate disposizioni devono trovare applicazione per i premi soggetti a cessione a decorrere dal 1° aprile 1987 e fino al 31 dicembre 1988;

Tenuto conto degli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per le cessioni ad esso effettuate nel periodo sopra indicato nonché delle condizioni di investimento delle disponibilità a fronte delle riserve tecniche;

Ritenuto che il rendimento netto delle attività a copertura delle riserve tecniche deve essere determinato separatamente per le diverse categorie di polizze, in considerazione dei diversi oneri tecnici e finanziari che per ciascuna di esse sono contrattualmente previsti e, in particolare, per le polizze rivalutabili dell'entità del rendimento finanziario riconosciuto all'assicurato;

Considerato che i contratti rientranti nelle diverse categorie hanno premi medi diversi fra loro e che di ciò si deve tener conto per la valutazione dell'incidenza delle spese di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visti i dati forniti per ciascuna impresa dall'Istituto nazionale delle assicurazioni relativamente all'importo delle riserve delle cessioni legali alla data del 31 dicembre 1987 ed alla stima dell'importo medio dei premi complessivi oggetto di cessione nel periodo di applicazione del presente decreto;

Decreta:

Sui premi soggetti all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, le imprese esercenti le assicurazioni sulla vita hanno diritto di trattenere, a norma dell'art. 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, oltre alla quota rappresentata dai caricamenti, l'ulteriore quota nella misura indicata per ciascuna impresa nel prospetto allegato.

Per i premi delle polizze a prestazioni rivalutabili che prevedono l'attribuzione all'assicurato del rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale in misura superiore all'80 per cento, la quota indicata nel prospetto allegato deve essere ridotta nella proporzione in cui l'eccedenza rispetto all'80 per cento assorbe il rendimento residuo.

Il presente decreto si applica sui premi soggetti a cessione a decorrere dal 1° aprile 1987 e fino al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

Imprese	Aliquota (%)
Abeille Vie - rappresentanza generale per l'Italia	2,81
Alleanza assicurazioni - Società per azioni.	7,83
Allianz Pace - assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni.	3,48
Assicuratrice edile - Società per azioni	0,00
Assicurazioni Generali - Società per azioni	2,84
Augusta vita - Società per azioni	0,00
Aurora assicurazioni - Società per azioni	0,73
Ausonia vita - Società per azioni di assicurazioni	5,18
Banca nazionale delle comunicazioni	8,37
Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni	1,70
Compagnia di assicurazioni di Milano - Società per azioni.	2,82
Compagnia Tirrena di assicurazioni - Società per azioni	3,76
Compagnie riunite di assicurazione - Società per azioni - «C.R.A.».	2,81
Edera vita - Società per azioni - Compagnia di assicurazioni sulla vita	2,27
Fata assicurazioni - Società per azioni	4,94
Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni	0,94
La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita - Società per azioni	2,36
Firs italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni	2,96
La Fondiaria assicurazioni - Società per azioni	3,28
Gan Vie - rappresentanza generale per l'Italia	27,28
Intercontinentale assicurazioni - Società per azioni	7,00
Istituto italiano di previdenza - Società per azioni	2,75
Italia assicurazioni - Società per azioni.	3,19
Italiana incendio, vita e rischi diversi - Società per azioni	3,85
L'Italica - Dival vita - Società per azioni	1,29
Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana Società per azioni.	0,68
Lavoro & Sicurtà - Società per azioni	5,09
Lloyd Adriatico - Società per azioni	3,06
Magdeburger Lebensversicherungs Aktiengesellschaft - Società anonima rappresentanza generale per l'Italia	0,00
Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.a. - rappresentanza generale per l'Italia.	2,62
Vita Domani - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni.	0,50
Vittoria assicurazioni - Società per azioni	2,62
Winterthur - Società di assicurazioni sulla vita - rappresentanza generale per l'Italia.	1,17

88A4498

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 novembre 1988.

Contingente a dogana controllata per l'importazione dalla Repubblica democratica tedesca di tubi e profilati di ferro ed acciaio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986 relativa ai contingenti di importazione che gli Stati membri devono aprire nel 1987 nei confronti dei Paesi a commercio di Stato;

Considerato che non è intervenuta alcuna decisione del Consiglio CEE che autorizzi gli Stati membri ad aprire contingenti di importazione nei confronti di tali Paesi per l'anno 1988;

Visto il decreto 23 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, relativo ai contingenti di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1988;

Vista la decisione della commissione CEE del 21 ottobre 1988 che modifica il regime di importazione, istituito con la sopradetta decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986 e applicato nella Repubblica italiana nei confronti della Repubblica democratica tedesca;

Considerata l'esigenza di dare applicazione alla decisione della commissione CEE del 21 ottobre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, è modificato per quanto riguarda l'allegato *A*, nel senso che viene introdotto un nuovo contingente disciplinato dall'art. 7 del decreto stesso:

Importazioni dalla Repubblica democratica tedesca

N.C.	Merce	Quantità	Dogana
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	Tonn. 2.000	Verona

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1988

Il Ministro: RUGGIERO

88A4504

DECRETO 10 novembre 1988.

Contingenti di importazione per merci di origine Cecoslovacchia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la decisione della commissione CEE del 24 giugno 1988 relativa alla modifica del regime d'importazione, istituito con decisione del consiglio CEE n. 87/60 del 22 dicembre 1986, per quanto riguarda l'importazione per il 1988 di talune merci dalla Cecoslovacchia;

Vista la decisione del 5 ottobre 1988 con cui la commissione CEE ha modificato la decisione del 24 giugno 1988;

Considerata l'esigenza di dare applicazione alla predetta decisione del 5 ottobre 1988;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, viene fissato il sottoindicato contingente disciplinato dall'art. 7 del decreto 23 dicembre 1987 e valido per il 1988:

Importazioni dalla Cecoslovacchia

N.C	Merce	Valore	Dogana
87.03	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diverse da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo «break») e le auto da corsa	L. 2.400 milioni	Torino
87.08	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05.		Torino

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1988

Il Ministro: RUGGIERO

88A4505

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 novembre 1988, n. 44.

Importazione di taluni prodotti tessili originari della Turchia - Limiti quantitativi e modalità di importazione per l'anno 1988.

Facendo seguito alla circolare n. 38 del 14 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1988, si precisa che a rettifica dell'allegato alla circolare stessa in corrispondenza della cat. 18 e nella colonna «regime autorizzazione» deve leggersi quanto segue:

Categoria AMF	DENOMINAZIONE MERCE	Unità misura	Quota Italia	Regime autorizzazione
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo esclusi quelli a maglia	—	—	Sorveglianza (2)
	Cannottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, escusi quelli a maglia.	—	—	—
	Di cui per gli accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili di cotone, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, per donna o per ragazza (NCD 6207 91 00 - 6208 91 10) . . .	—	—	Duplice controllo (3)

Il Ministro: RUGGIERO

88A4507

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Plastica Tirrena*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 9 marzo 1985:

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 30 maggio 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore imballaggi, operanti in Porto d'Ascoli, frazione di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:

periodo: dal 6 giugno 1987 al 2 dicembre 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.G.I. - Soc. it. gestioni industriali*, con sede in Manocalzati (Avellino) e stabilimento di Manocalzati (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sedi*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), a decorrere dal 14 agosto 1985:

periodo: dall'11 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 23 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.L.S. - Costruzione legno sud*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 9 ottobre 1985:

periodo: dal 7 aprile 1988 al 3 ottobre 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Icobox*, con sede in Avellino e non Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 4 ottobre 1985:

periodo: dal 2 aprile 1988 al 28 settembre 1988;
CIPI 30 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 4 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio Ipi*, con sede in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona) e stabilimento di Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), a decorrere dal 27 maggio 1985:

periodo: dal 24 novembre 1987 al 21 maggio 1988;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emmesole*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dal 17 dicembre 1986 al 13 giugno 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emmesole*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dal 14 giugno 1987 al 10 dicembre 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti di Cagli (Pesaro), Gubbio (Perugia), S. Severino Marche (Macerata), Sassoferrato (Ancona), a decorrere dal 19 giugno 1985:

periodo: dal 18 settembre 1987 al 15 marzo 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Olympo*, con sede in Rezzato (Brescia) e stabilimento di Rezzato (Brescia), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 21 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 16 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Aspe*, con sede in Forino (Avellino) e stabilimento di Forino (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 7 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Flood italiana*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), a decorrere dal 24 ottobre 1985:

periodo: dal 21 aprile 1988 al 17 ottobre 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Depa*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1985:

periodo: dal 15 maggio 1987 al 10 novembre 1987;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Depa*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1985:

periodo: dall'11 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gambardella*, con sede in S. Egidio Montalbino (Salerno) e stabilimento di S. Egidio Montalbino (Salerno), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 26 giugno 1988 al 22 dicembre 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dall'8 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Cosa Volpino (Brescia) e stabilimenti di Artogne (Brescia) e Gianico (Brescia), a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.M.E.A.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 27 marzo 1988 al 22 settembre 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nese*, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e stabilimento di Alzano Lombardo (Bergamo), a decorrere dal 17 dicembre 1985:

periodo: dal 18 giugno 1987 al 14 dicembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nese*, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e stabilimento di Alzano Lombardo (Bergamo), a decorrere dal 17 dicembre 1985:

periodo: dal 15 dicembre 1987 all'11 giugno 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Portedil*, con sede in Calcinelli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli (Pesaro), a decorrere dal 1° ottobre 1985:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 28 marzo 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Dall'Cott filatura*, con sede in Cossirano (Brescia) e stabilimento di Cossirano (Brescia), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 3 ottobre 1987 al 30 marzo 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. refrattari Capasso Carlo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 13 marzo 1986:

periodo: dal 12 marzo 1988 al 7 settembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 12 agosto 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sp.An.*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo), a decorrere dal 15 giugno 1986:

periodo: dal 5 giugno 1988 al 1° dicembre 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 4 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Maglificio Fata*, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e stabilimento di Sasso Marconi (Bologna), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 4 ottobre 1987 al 31 marzo 1988;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Plastica Morolo*, con sede in Morolo (Frosinone) e stabilimento di Morolo (Frosinone), a decorrere dal 14 marzo 1986:

periodo: dal 13 marzo 1988 all'8 settembre 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

29) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), a decorrere dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 settembre 1987 al 3 marzo 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 7 febbraio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. F. e G. di Fabbri e Guzzini R.*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 17 luglio 1987 al 12 gennaio 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 27 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. La Superba*, con sede in Ancona e stabilimenti di Ancona, a decorrere dal 10 aprile 1986:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carnielli Sud*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), a decorrere dal 24 maggio 1986:

periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. calzaturificio Miriam & Avana*, con sede in Ponticelli (Napoli) e stabilimenti di Ponticelli (Napoli), a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 20 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Roma, S. Mauro Torinese (Torino), Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 10 settembre 1986:

periodo: dall'11 marzo 1988 al 6 settembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cotonificio olcese veneziano*, con sede in Milano e stabilimento di Clusone (Bergamo), a decorrere dall'8 maggio 1986:

periodo: dal 13 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
CIPI 17 settembre 1981: dall'11 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

36) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 6 agosto 1986:

periodo: dall'11 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 giugno 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

37) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Omca, operanti in comune di Domodossola (Novara), a decorrere dal 3 agosto 1986:

periodo: dal 4 febbraio 1988 al 1° agosto 1988;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fatt*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), a decorrere dal 20 settembre 1986:

periodo: dal 20 marzo 1988 al 15 settembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Acme - Azienda conciaria meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 21 agosto 1986:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 19 agosto 1988;
CIPI 11 dicembre 1988: dal 27 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 30 gennaio 1988 al 27 luglio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Retam sud*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 3 ottobre 1986:

periodo: dal 6 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna) e stabilimento di Lugo (Ravenna), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 31 ottobre 1987 al 27 aprile 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna) e stabilimento di Lugo (Ravenna), a decorrere dal 30 maggio 1986:

periodo: dal 28 aprile 1988 al 24 ottobre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Industria tessile C 40 moda casa*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 27 agosto 1986:

periodo: dal 24 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
CIPI 16 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nuova colgomma*, con sede in Cupramontana (Ancona) e stabilimento di Cupramontana (Ancona), a decorrere dal 4 novembre 1986:

periodo: dal 9 novembre 1987 al 6 maggio 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.A.C.E.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Migliaro (Ferrara), a decorrere dall'8 dicembre 1985:

periodo: dal 6 dicembre 1987 al 2 giugno 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.A.P. - Cementi armati prefabbricati*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 14 marzo 1986:

periodo: dal 13 marzo 1988 all'8 settembre 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 15 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cartindustria*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 20 febbraio 1987:

periodo: dal 25 febbraio 1988 al 22 agosto 1988;
CIPI 3 luglio 1986: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Giubilei*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), a decorrere dal 17 marzo 1987:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 16 settembre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli*, con sede in Orte (Viterbo) e stabilimento di Orte (Viterbo), a decorrere dal 17 febbraio 1984:

periodo: dal 18 agosto 1987 al 20 novembre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli*, con sede in Orte (Viterbo) e stabilimento di Orte (Viterbo), a decorrere dal 17 febbraio 1984:

periodo: dal 21 novembre 1987 al 18 febbraio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Roller*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze), a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 3 giugno 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Roller*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze), a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 4 giugno 1988 al 1° settembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Plastisud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 26 febbraio 1987:

periodo: dal 30 agosto 1987 al 2 dicembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Plastisud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 26 febbraio 1987:

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 1° marzo 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lubiana*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1987:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 26 maggio 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 25 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lubiana*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1987:

periodo: dal 27 maggio 1988 al 24 agosto 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 25 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lombimperia*, con sede in Milano e stabilimento di Imperia, a decorrere dal 30 marzo 1987:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 3 gennaio 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lombimperia*, con sede in Milano e stabilimento di Imperia, a decorrere dal 30 marzo 1987:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 2 aprile 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mobili Manenti*, con sede in Gavardo (Brescia) e stabilimento di Gavardo (Brescia), a decorrere dal 17 luglio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1988 al 19 aprile 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mobili Manenti*, con sede in Gavardo (Brescia) e stabilimento di Gavardo (Brescia), a decorrere dal 17 luglio 1984:

periodo: dal 20 aprile 1988 al 17 luglio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 27 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Ca*, con sede in Longarone (Belluno) e stabilimento di Longarone (Belluno), a decorrere dal 23 ottobre 1986:

periodo: dal 26 aprile 1987 al 29 luglio 1987;
CIPI 28 maggio 1987: dal 30 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Ca*, con sede in Longarone (Belluno) e stabilimento di Longarone (Belluno), a decorrere dal 23 ottobre 1986:

periodo: dal 30 luglio 1987 al 27 ottobre 1987;
CIPI 28 maggio 1987: dal 30 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.C.M.*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), a decorrere dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 26 novembre 1987;
CIPI 28 settembre 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.C.M.*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), a decorrere dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 27 novembre 1987 al 24 febbraio 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Telediffusione italiana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 marzo 1981:

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 4 agosto 1988;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 1° dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. ing. Domenico Trotta - Impianti industriali*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 12 febbraio 1988 al 9 agosto 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

68) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 20 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
CIPI 1° agosto 1985: dal 15 marzo 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1985.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ghisio*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 24 aprile 1983:

periodo: dal 2 gennaio 1988 al 29 giugno 1988;
CIPI 31 gennaio 1980: dal 1° settembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mial*, con sede in Milano e stabilimento di Lomagna (Como), a decorrere dall'11 dicembre 1983:

periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Meldola (Forlì), a decorrere dal 24 giugno 1984:

periodo: dal 25 dicembre 1987 al 30 marzo 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Diana*, con sede in Forlì e stabilimenti di Forlì e Meldola (Forlì), a decorrere dal 24 giugno 1984:

periodo: dal 31 marzo 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Erman*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 20 ottobre 1984:

periodo: dal 9 gennaio 1988 al 6 luglio 1988;
CIPI 27 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Camiceria Imperia cooperative riunite*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona), a decorrere dal 18 marzo 1984:

periodo: dal 9 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Plastica vesuviana*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:

periodo: dal 26 febbraio 1988 al 23 agosto 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Italfùa*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 gennaio 1985:

periodo: dal 13 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dipiudì Europa*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 4 maggio 1985:

periodo: dal 28 gennaio 1988 al 25 luglio 1988;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pelmoda*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
CIPI 5 agosto 1980: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), a decorrere dal 27 aprile 1985:

periodo: dal 20 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1985:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 22 luglio 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mavi - Meccanica azionaria Viganò*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 10 giugno 1985:

periodo: dal 5 dicembre 1987 al 1° giugno 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 14 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ellebi*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 6 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, operanti in comune di Sestri Levante (Genova), a decorrere dal 19 dicembre 1984:

periodo: dal 16 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sa.Re.Co.*, con sede in Casarza Ligure (Genova) e stabilimento di Casarza Ligure (Genova), a decorrere dal 4 settembre 1985:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 4 settembre 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sa.Re.Co.*, con sede in Casarza Ligure (Genova) e stabilimento di Casarza Ligure (Genova), a decorrere dal 4 settembre 1985:

periodo: dal 5 settembre 1987 al 2 marzo 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sa.Re.Co.*, con sede in Casarza Ligure (Genova) e stabilimento di Casarza Ligure (Genova), a decorrere dal 4 settembre 1985:

periodo: dal 3 marzo 1988 al 29 agosto 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. C.B.S. Nautica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma-Fiumicino, a decorrere dal 28 maggio 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lesa Sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Brunate*, con sede in Lomazzo (Como) e stabilimento di Tradate (Varese), a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dal 9 maggio 1987 al 4 novembre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Wattsud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 14 gennaio 1988 all'11 luglio 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 24 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 19 gennaio 1986:

periodo: dal 21 gennaio 1988 al 18 luglio 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cei elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 19 gennaio 1986:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sigme*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 23 giugno 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartofan*, con sede in Marlia (Lucca) e stabilimenti di Diecimo Borgo à Mozzano (Lucca) e Marlia di Capannori (Lucca), a decorrere dal 18 ottobre 1985:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 14 aprile 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 2 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ala ex Fortuna sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 27 dicembre 1988:
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cotonificio di Lombardia*, con sede in Milano e stabilimenti di Chignolo d'Isola (Bergamo) e S.Angelo Lodigiano (Milano), a decorrere dal 31 gennaio 1986:

periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Giudici cellofane*, con sede in Rho (Milano) e stabilimento di Rho (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ve.De.Me.*, con sede in Milano e stabilimento di Pandino (Cremona), a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 14 aprile 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Rosa Rosa legno sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrinofer*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrinofer*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1986:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 4 gennaio 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

27) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Cornate d'Adda (Milano), a decorrere dal 5 aprile 1986:

periodo: dal 7 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
CIPI 4 novembre 1987: dal 1° marzo 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Apia*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Arco (Trento), a decorrere dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 30 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio Comeia*, con sede in Cirimido (Como) e stabilimento di Cirimido (Como), a decorrere dal 3 aprile 1986:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 1° aprile 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bric's industria valigeria fine*, con sede in Olgiate Comasco (Como) e stabilimento di Olgiate Comasco (Como), a decorrere dal 29 agosto 1986:

periodo: dal 3 settembre 1987 al 29 febbraio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cititalia*, con sede in Zingonia di Ciserano (Bergamo) e stabilimento di Zingonia di Ciserano (Bergamo), a decorrere dal 25 settembre 1986:

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 25 giugno 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Madison High Fashion*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 28 marzo 1988;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Madison High Fashion*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 6 marzo 1985:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sael gomma sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dall'11 gennaio 1987:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. O.M.P.* presso Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 10 febbraio 1987:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 12 agosto 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Confezioni Vimadex*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), a decorrere dal 14 dicembre 1986:

periodo: dal 17 dicembre 1987 al 13 giugno 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. I.S.M.E.T.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 15 gennaio 1987:

periodo: dal 20 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Montecorona mineraria industriale*, con sede in Trento e stabilimento di Sorni di Lavis (Trento), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s.*Pugema presso Alfa Romeo auto, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 5 marzo 1988 al 31 agosto 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Canditone Antonio esercizio di cava di tufo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 dicembre 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sipel - Società industria pelli*, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), a decorrere dal 26 febbraio 1987:

periodo: dal 3 marzo 1988 al 29 agosto 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. G. & C. Fontanarosa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 maggio 1986:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 13 novembre 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Mericor*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 16 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cola*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), a decorrere dal 5 marzo 1987:

periodo: dal 9 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.M.P.*, con sede in Milano e stabilimento di Cene (Bergamo), a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 7 novembre 1987 al 4 maggio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Askin*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), a decorrere dal 4 maggio 1981:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 5 dicembre 1986;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Askin*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), a decorrere dal 4 maggio 1981:

periodo: dal 6 dicembre 1986 al 5 marzo 1987;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Askin*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), a decorrere dal 4 maggio 1981:

periodo: dal 6 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Askin*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), a decorrere dal 4 maggio 1981:

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Askin*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), a decorrere dal 4 maggio 1981:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 26 agosto 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Alven*, con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 aprile 1979;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Lama*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 5 febbraio 1982:

periodo: dal 5 gennaio 1988 al 3 aprile 1988;
CIPI 25 ottobre 1979: dal 9 ottobre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1983.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Lama*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 5 febbraio 1982:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 30 settembre 1988;
CIPI 25 ottobre 1979: dal 9 ottobre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1983.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pharma farmaceutici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 6 novembre 1982:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 29 maggio 1980: dal 7 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983.

55) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario-cartotecnico, operanti in comune di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 novembre 1982:

periodo: dal 2 maggio 1987 al 28 ottobre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:

periodo: dal 15 aprile 1988 al 28 luglio 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Arredamenti Pezzella*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 30 marzo 1983:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 1° settembre 1983:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 12 agosto 1988;
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

59) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavanderia industriale, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

60) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 gennaio 1983:

periodo: dal 23 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Jeans by Work*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 14 agosto 1983:

periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lombarda fertilizzanti*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia), a decorrere dal 29 novembre 1983:

periodo: dal 14 marzo 1988 al 9 settembre 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Kira*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 14 gennaio 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Geri*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 9 gennaio 1984:

periodo: dal 24 marzo 1988 al 19 settembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Folonari*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), a decorrere dal 20 febbraio 1984:

periodo: dal 10 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lugifram di Panzera & Bove*, con sede in Caserta e stabilimenti di Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 17 dicembre 1983:

periodo: dal 9 settembre 1986 al 7 marzo 1987;
CIPI 5 agosto 1980: dal 28 aprile 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sirma*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 febbraio 1984:

periodo: dal 12 febbraio 1988 al 9 agosto 1988;
CIPI 18 aprile 1979: dal 5 marzo 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 9 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
CIPI 13 aprile 1979: dal 6 marzo 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Dyrup & C.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 12 febbraio 1988 al 9 agosto 1988;
CIPI 22 luglio 1981: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Unidal*, con sede in Milano e stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 19 marzo 1988 al 14 settembre 1988;
CIPI 27 gennaio 1978: dal 1° gennaio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tubi Meriflex*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 settembre 1984:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tubi Meriflex*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 settembre 1984:

periodo: dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. La.Co.Di.Po.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1984:

periodo: dal 21 novembre 1987 al 18 maggio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 5 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Conato elettromeccanica*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), a decorrere dal 22 ottobre 1984:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera del Sentino*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Sassoferrato (Ancona), a decorrere dal 30 aprile 1984:

periodo: dal 29 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera del Sentino*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Sassoferrato (Ancona), a decorrere dal 30 aprile 1984:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 23 gennaio 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Officine Valle Camonica*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia), a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 21 giugno 1987 al 17 dicembre 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 3 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1985.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Officine Valle Camonica*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia), a decorrere dal 28 giugno 1984

periodo: dal 18 dicembre 1987 al 16 marzo 1988;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 3 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 15 luglio 1988 al 14 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 13 marzo 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dall'8 giugno 1988 al 5 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lubrano di Napoli è prolungata dal 26 gennaio 1988 al 24 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rendelin, con stabilimento in Cercola (Napoli) è prolungata fino al 5 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 febbraio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.p.a. Laminati Lisert di Monfalcone (Gorizia) è prolungata fino al 19 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tassara S.p.a. di Breno (Brescia) è prolungata fino al 28 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminatoio Govine di Pisogne (Brescia) è prolungata dal 9 febbraio 1988.

88A4437

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Castellano e Pomarolo I

Con deliberazione n. 11395 di data 30 settembre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2455/13 in comune catastale di Castellano dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 11397 di data 30 settembre 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 944/3 in comune catastale di Pomarolo I dal demanio al patrimonio provinciale.

88A4480

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Cassa depositi e prestiti relativo all'avviso concernente la quattordicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 21 ottobre 1988)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 13 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Saranno sorteggiate *44* cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. *44.000.000.000*», leggasi: «Saranno sorteggiate *43* cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. *43.000.000.000*».

88A4525

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.